

ACCORDO
tra
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
(S.I.A.E.)

e

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE
ALBERGHI E TURISMO
(FEDERALBERGHI)

PREMESSO

che la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - Federalberghi - è l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria degli esercizi alberghieri, come risulta confermato dalle rappresentanze che le sono riconosciute in vari organismi istituzionali,

SI CONVIENE

di addivenire ad un accordo tra la S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori - e la Federalberghi per la previsione di uno specifico sistema tariffario da applicare ai trattenimenti ed alle manifestazioni oggetto dell'accordo che garantisca uniformità di trattamento normativo e consenta la semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per diritto d'autore.

La Premessa fa parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

L'accordo ha per oggetto il trattamento tariffario delle esecuzioni di composizioni musicali appartenenti al repertorio amministrato dalla Sezione Musica, effettuate in occasione di trattenimenti e manifestazioni musicali organizzati gratuitamente o a pagamento all'interno delle strutture alberghiere, ivi compresi i villaggi turistico alberghieri, direttamente dai titolari delle Aziende alberghiere.

Si intendono organizzati gratuitamente solo i trattenimenti e le manifestazioni musicali che non siano pubblicizzati o quelli per i quali non vi sia obbligo di consumazioni.

ARTICOLO 2

TIPI DI TRATTENIMENTO

Rientrano nell'accordo i seguenti tipi di trattenimenti o manifestazioni musicali:

- a) **BALLO** si intende il trattenimento danzante con musica registrata o eseguita dal vivo organizzato e programmato all'interno della struttura alberghiera, anche se non effettuato in sala appositamente allestita;
- b) **CONCERTINO** con esecuzioni musicali dal vivo o strumento meccanico. Si intende l'intrattenimento musicale che non costituisce motivo di richiamo prevalente del pubblico, effettuato in concomitanza con il servizio di caffè, bar, ristorante. Il concertino non deve dar luogo a trattenimento danzante organizzato o abituale.
- c) **SPETTACOLI MUSICALI** quali: concerti, balletti esecuzioni bandistiche corali, manifestazioni folcloristiche, arte varia o varietà.
- d) **SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO** si intende la proiezione con qualunque mezzo di opere filmiche organizzata in sala o spazio appositamente predisposto.

Il semplice utilizzo, al di fuori dei casi suddetti, di apparecchi di riproduzione sonora o vide sonora ovvero di strumenti musicali, dà luogo a forme di utilizzazione individuabile come musica d'ambiente ed al pagamento dei compensi previsti nella specifica Convenzione "Strumenti Meccanici".

ARTICOLO 3

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER TRATTENIMENTI GRATUITI

Si considerano **gratuiti** i trattenimenti e le manifestazioni musicali per i quali non si richiede per la partecipazione agli stessi nessuna forma di pagamento specifico, diretto o indiretto, anche sotto forma di obbligo di consumazioni, e che non siano pubblicizzati all'esterno.

A) PARAMETRI

Ai fini della determinazione del compenso forfettario giornaliero dovuto, indipendentemente dalla durata del trattenimento, ricorrono i seguenti parametri:

- **TIPO DI TRATTENIMENTO**
- **CATEGORIA DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA**
- **NUMERO UFFICIALE DI POSTI LETTO**

B) MODALITA' DI CALCOLO

Il compenso giornaliero va determinato:

- Per i primi 50 posti, applicando il COMPENSO FISSO giornaliero, riportato nella successiva tabella e differenziato a seconda della tipologia di trattenimento e della categoria alberghiera;
- Per i posti letto successivi ai primi 50 moltiplicando il compenso aggiuntivo proprio del tipo di trattenimento e della categoria dell'albergo per il numero dei posti letto eccedenti i primi 50.

Il COMPENSO GIORNALIERO non potrà mai essere inferiore al COMPENSO FISSO previsto per i primi 50 posti letto.

C) TABELLA

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO GIORNALIERO

TRATTENIMENTI GRATUITI

TIPO DI TRATTENIMENTO	CATEGORIA	COMPENSO FISSO GIORNALIERO	
		fino a 50 posti letto	per ciascun posto letto dal 51° in poi
BALLO	1, 2 STELLE	L. 36.000	L. 40
	3 STELLE	L. 40.000	L. 130
	4, 5 STELLE	L. 45.000	L. 200
CONCERTINO	1, 2 STELLE	L. 28.000	L. 10
	3 STELLE	L. 30.000	L. 20
	4, 5 STELLE	L. 33.000	L. 40
SPETTACOLO MUSICALE	1, 2 STELLE	L. 34.000	L. 30
	3 STELLE	L. 38.000	L. 120
	4, 5 STELLE	L. 40.000	L. 180
SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO	1, 2 STELLE	L. 24.000	L. 10
	3 STELLE	L. 26.000	L. 20
	4, 5 STELLE	L. 29.000	L. 30

ARTICOLO 4

TRATTENIMENTI GRATUITI "SPECIALI"

A) VEGLIE E VEGLIONI

Nel caso di trattenimenti, per i quali non è richiesto alcun pagamento a titolo specifico, nell'ambito di veglie e veglioni in occasione di particolari festività (Capodanno, Carnevale, Natale, nonché festività locali di riconosciuta importanza) il compenso giornaliero, determinato secondo le modalità indicate nella tabella di cui al precedente articolo 3, viene convenzionalmente moltiplicato per 3.

B) FESTIVITA' FAMILIARI ED EVENTI SOCIALI

Per i trattenimenti effettuati nell'ambito di festività familiari (quali ad esempio matrimoni, comunioni, battesimi) od eventi sociali (quali ad esempio assemblee, congressi, feste sociali) è dovuto un compenso forfettario stabilito in misura doppia del compenso FISSO giornaliero previsto per i trattenimenti gratuiti e di cui alla precedente tabella dell'articolo 3, che sarà dovuto per ogni 50 partecipanti o frazione.

La richiesta di permesso ed il pagamento del compenso, che deve essere effettuato anticipatamente al trattenimento, può essere eseguito direttamente dal soggetto che ha richiesto i servizi alberghieri previa attestazione della struttura alberghiera, ferma restando in capo ad essa la titolarità del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 5

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER TRATTENIMENTI NON GRATUITI

Si considerano **non gratuiti** i trattenimenti per i quali sia richiesto ai partecipanti un corrispettivo specifico sotto qualsiasi forma, diretta od indiretta.

Rientrano nella base di calcolo del diritto di autore le seguenti componenti:

- Titoli di ingresso, a pagamento e gratuiti. Nel caso di titolo di ingresso gratuito quale base di calcolo dovrà essere considerato il costo del biglietto intero di pari categoria;
- 50% dell'importo costituente aumento o supplemento sui conti o sui prezzi delle consumazioni normalmente praticati;
- 50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza di biglietto, del costo della somministrazione;
- importo del diritto di prenotazione;
- qualsiasi altra forma di partecipazione (esempio: oblazioni).

Si considerano comunque a pagamento i trattenimenti e le manifestazioni musicali, per i quali l'organizzatore percepisca per la loro realizzazione sponsorizzazioni specifiche o diritti di ripresa televisiva.

Il compenso per diritto di autore si determina applicando sulla base di calcolo costituita con le componenti sopra dette, al netto delle eventuali imposte dovute, una percentuale variabile a seconda del tipo di trattenimento, con un MINIMO per ciascuna manifestazione pari al compenso fisso giornaliero stabilito per i trattenimenti gratuiti (fino a 50 posti).

Le percentuali di diritto d'autore sono:

- 10% per balli, riviste, manifestazioni folcloristiche, balletti, concertini e concerti;
- 5% per gli spettacoli di varietà ed arte varia;
- 2% per il cinema.

ARTICOLO 6

PERMESSI DI ESECUZIONE

L'Azienda che intende organizzare trattenimenti di cui al precedente articolo 2 deve richiedere preventivamente il "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" all'Ufficio della SIAE territorialmente competente e fornire tutti gli elementi necessari per la determinazione dei compensi, secondo il presente Accordo.

Per quanto riguarda i parametri relativi a: categorie delle strutture alberghiere e numero ufficiale di posti letto, di cui all'articolo 3, lett. A del presente Accordo, l'Azienda dovrà esibire l'idonea documentazione rilasciata dalla Pubblica Autorità, comprovante le caratteristiche dichiarate.

Il Permesso Spettacoli e Trattenimenti può avere validità **periodica**, quando i trattenimenti siano organizzati in modo gratuito ed abbiano carattere ricorrente.

Resta fermo l'obbligo di richiedere un nuovo permesso di esecuzione allorché intervengano variazioni, oltre che dei parametri della struttura alberghiera, degli elementi già comunicati ai fini della determinazione dei compensi, con particolare riferimento a:

- tipologia del trattenimento
- modalità della partecipazione del pubblico

Nel caso, invece, di manifestazioni aggiuntive a quelle già dichiarate nel permesso periodico, rientranti nel periodo di validità e con medesime caratteristiche e parametri, l'Azienda dovrà fornire preventiva comunicazione scritta alla SIAE.

Il titolare dell'Azienda è comunque responsabile di eventuali manifestazioni organizzate da terzi nei locali dell'Azienda senza autorizzazione della SIAE.

ARTICOLO 7

PAGAMENTO DEI COMPENSI

a) TRATTENIMENTI GRATUITI

Il pagamento deve essere effettuato in via anticipata.

Nel caso in cui la struttura alberghiera operi con un permesso spettacoli periodico, il pagamento anticipato potrà essere a copertura, di volta in volta, di un periodo non inferiore al mese solare.

Per le manifestazioni aggiuntive a quelle dichiarate nel permesso e rientranti tra quelle previste dal penultimo comma dell'articolo 6, il pagamento dovrà essere effettuato al più tardi entro il giorno successivo alla comunicazione ed i compensi beneficeranno delle riduzioni di cui all'articolo 9.

b) TRATTENIMENTI GRATUITI SPECIALI

Il pagamento deve essere effettuato in via anticipata, al di fuori della periodicità di cui alla precedente lettera a).

c) TRATTENIMENTI NON GRATUITI

Il pagamento deve avvenire entro il termine stabilito dal Permesso Spettacoli e Trattenimenti.

In questo caso si dovrà costituire un "deposito cauzionale", nella forma che riterrà più idonea l'Ufficio territoriale SIAE, a garanzia del regolare pagamento dei compensi, proporzionato alla importanza del trattenimento e comunque non superiore al 70% del prevedibile importo dei compensi dovuti alla SIAE. Il predetto deposito di intende libero e infruttifero.

ARTICOLO 8

PROGRAMMA MUSICALE

L'Azienda deve consegnare all'Ufficio territoriale della SIAE il programma musicale, compilato e sottoscritto dal Direttore delle esecuzioni, entro il termine stabilito dalla legge. L'omissione o l'aggiunta di composizioni musicali comporta, da parte dell'Azienda, il pagamento delle penali previste nel Permesso di Esecuzione.

ARTICOLO 9

RIDUZIONI

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste dal presente articolo le Aziende dovranno presentare apposito certificato di appartenenza alla Federalberghi.

- 1) Sui compensi FISSI giornalieri dovuti per Diritto d'Autore per i trattenimenti gratuiti, ivi compresi i trattenimenti speciali, previsti dal presente Accordo ed organizzati dalle Aziende associate FEDERALBERGHI, viene applicata una riduzione del **15%**.
Per i trattenimenti non gratuiti tale riduzione viene applicata sui compensi MINIMI.
- 2) Qualora per i trattenimenti gratuiti venga stipulato un abbonamento per un periodo di almeno trenta giorni, che comprenda almeno un trattenimento settimanale, il compenso complessivo dovuto è ridotto del **30%**.

Nel caso in cui in una stessa giornata vengano effettuati più trattenimenti dello stesso tipo, il compenso per essi previsto dovrà essere corrisposto una sola volta.

Le riduzioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano, ove ricorrano le condizioni, sul compenso complessivamente dovuto per l'intero periodo e nell'ordine indicato.

ARTICOLO 10

INADEMPIENZE

In caso di accertata inadempienza alle norme del presente Accordo o al contenuto del Permesso Spettacoli e Trattenimenti, l'Azienda sarà tenuta, oltre che al pagamento dei diritti senza alcuna delle riduzioni previste dalla Convenzione, anche al pagamento delle penali previste dal Permesso Spettacoli e Trattenimenti.

ARTICOLO 11

POTERI DI ACCESSO

Alla SIAE è consentito il libero accesso ai locali dell'Azienda per verificare se siano in corso spettacoli o trattenimenti e se gli stessi siano rispondenti alle dichiarazioni rese in sede di compilazione del Permesso Spettacoli e Trattenimenti ai fini della determinazione dei compensi dovuti per Diritto d'Autore.

ARTICOLO 12

AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI

I compensi Posto Letto, FISSI e MINIMI di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Accordo verranno aggiornati di anno in anno in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati", riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 13

COMITATO PARITETICO

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un comitato Paritetico nominato, di comune accordo, dalle parti.

ARTICOLO 14

DURATA E VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo si riterrà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2000, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente a tale data, l'Accordo si intenderà rinnovato tacitamente per periodi annuali, salvo disdetta da notificare nei termini di cui al precedente comma.

Roma. 19 maggio 1999

F.to per la SIAE

Il Presidente (Luciano Villevieille Bideri)

F.to per la FEDERALBERGHI

Il Presidente (Alberto Sangregorio)